La Costituzione secondo Silvio

Rocco Artifoni *



Durante i lavori di ristrutturazione di una stalla annessa ad una villa nel paese di Arcore un manovale extracomunitario ha ritrovato in una intercapedine una busta sigillata indirizzata ad un certo "Totò". In realtà la busta conteneva la seguente lettera: "Caro Licio, ti mando la bozza della prima parte della nuova Costituzione. Come puoi vedere ho seguito lo schema di quella attuale, ma rovesciandone totalmente il senso. In questo modo passeremo da una Costituzione egualitaria e sovietica, ad una Carta liberale, cioè costruita a nostra immagine per proteggere i nostri interessi.

Resto in attesa di una tua approvazione e conferma. Firmato: Silvio, aspirante Muratore, tessera n. 1816".

L'immigrato (probabilmente un clandestino) ci ha spedito tutto il materiale, pregandoci di evitare di citarlo. Dopo un'ampia discussione all'interno della Redazione, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare l'allegato alla lettera, poiché ci pare di estrema importanza per il futuro politico del nostro Paese.

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica plebiscitaria fondata sull'impresa. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso i sondaggi televisivi.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, purché non siano in contrasto con lo sviluppo delle imprese, le quali hanno la facoltà di aiutare i più bisognosi, ricevendo in cambio adeguati sgravi fiscali.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, che si applica in relazione e in proporzione alle condizioni personali e sociali di ciascuno. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della capacità imprenditoriale di ogni individuo.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro soltanto quando se lo meritano. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale delle imprese.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, limita e controlla le autonomie locali; tutti i servizi che dipendono dallo Stato devono essere privatizzati.

Art. 6.

Le minoranze linguistiche si devono adeguare alla lingua della maggioranza.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tuttavia il papa, i preti e Famiglia Cristiana non possono esprimere opinioni in contrasto con quanto stabilito dal Capo del Governo.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non siano in contrasto con le scelte del Governo.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della televisione e dei giochi a premi. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, purché non vengano limitate le possibilità di costruire nuove infrastrutture ed abitazioni utili al progresso del Paese.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, purché non siano in contrasto con l'ordinamento stabilito dal Governo. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel proprio paese d'origine.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ad eccezione dei paesi che l'Italia individua come nemici; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali, senza alcun onere per lo Stato italiano.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, con la scritta "Forza Italia".

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, neanche per atto motivato

dell'autorità giudiziaria. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori, che devono essere comunicati entro 2 minuti all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nei successivi 2 minuti, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. La legge stabilisce il divieto assoluto della carcerazione preventiva, salvo che per i responsabili degli stupri, purché siano stranieri.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri. Gli accertamenti e le ispezioni per fini economici e fiscali sono vietati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Sono assolutamente proibite le intercettazioni telefoniche, anche se disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo i nullatenenti che non possono dimostrare come si mantengono. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica, ma per rientrarvi deve presentare un'apposita richiesta e rispondere ad alcune domande stabilite dal Governo.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente, purché non disturbino la quiete pubblica. Per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un preavviso di 60 giorni alle autorità competenti, che possono vietarle a loro discrezione anche in assenza di comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, purché siano escluse finalità politiche, sociali e culturali. Sono incoraggiate le associazioni segrete che hanno come scopo la Rinascita dell'Italia.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, purché non si tratti di riti contrari al buon costume e alla tradizione cattolica.

Art. 20.

Lo Stato può finanziare a sua discrezione le associazioni, soprattutto religiose e sportive, più meritevoli.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ad eccezione della fascia protetta dalle ore 0 alle ore 24. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, purché non venga criticato il Governo. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità politica nel caso siano state scritte cose false e tendenziose nei confronti del Governo. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli dei comici e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e agli interessi del Governo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome, purché il suo comportamento non sia in contrasto con le decisioni del Governo.

Art. 23.

Nessuna tassa patrimoniale può essere imposta dalla legge.

Art. 24.

La difesa è diritto inviolabile di ogni imputato in ogni processo. In caso di errori giudiziari, la riparazione spetta direttamente ai giudici che hanno sbagliato.

Art. 25.

Ciascun imputato può scegliersi il giu-



dice che preferisce, previo consenso del Governo. Nessuno può essere punito per una violazione delle norme vigenti qualora una legge approvata successivamente agli eventi accaduti stabilisca che il fatto non costituisce più reato.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto se il Governo è d'accordo.

Art. 27.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Il Governo può cancellare una condanna definitiva qualora la sentenza sia contraria agli interessi del Paese.

Art. 28.

I manager delle aziende pubbliche e private non sono responsabili degli atti compiuti nell'interesse del Paese.

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. I cittadini maschi hanno il diritto di separarsi dalla moglie.

Art. 30.

È diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. I cittadini maschi possono rinunciare a tale diritto.

Art. 31.

La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti privati necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, che ha il dovere di pagarsi direttamente le cure di cui ha bisogno.

Art. 33.

La Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, senza oneri per lo Stato. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, con il contributo economico dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e a pagamento. I capaci, i meritevoli e coloro che dispongono di adeguate risorse economiche hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre prov-

videnze, valide soltanto per la frequenza delle scuole private.

Art. 35.

La Repubblica tutela le imprese in tutte le forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale degli imprenditori. Riconosce la libertà di emigrazione delle imprese e tutela gli interessi delle imprese italiane all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, anche se insufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal Governo. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, soltanto se la situazione economica dell'impresa in cui lavora lo consente.

Art. 37.

Per consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare della donna lavoratrice e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, il datore di lavoro può congedarla liberamente. Il Governo stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto di non lavorare. Per assicurare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, i lavoratori hanno diritto di accantonare volontariamente una parte del loro salario.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera, purché non sia in contrasto con l'interesse delle imprese.

Art. 40.

Il diritto di sciopero è libero, purché non sia in contrasto con l'interesse del Paese.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Il Governo determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica non venga esercitata in contrasto con gli interessi delle imprese private.

Art. 42.

La proprietà privata è riconosciuta dalla legge e non può essere espropriata per motivi d'interesse generale. La legge garantisce la successione legittima e testamentaria, senza diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

Qualora si verifichi una situazione di monopolio di una impresa privata, lo Stato può invitare tale impresa a cedere parte delle proprie attività.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, la legge non può imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, né può fissare limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie.

Art. 45.

La Repubblica provvede alla tutela e allo sviluppo di tutte le imprese private.

Art. 46

La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare volontariamente e gratuitamente alla gestione delle aziende, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia l'accesso al credito in tutte le sue forme.

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che guardano regolarmente la televisione. Attraverso i sondaggi è possibile esprimere il proprio televoto, che è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di televoto non può essere limitato, nemmeno nei casi di incapacità civile o

per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, ma sono tenuti a segnalare al Governo il partito al quale si sono iscritti.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Governo per chiedere provvedimenti legislativi. Il Governo non ha alcun obbligo nei confronti dei cittadini.

Art. 51.

Tutti i cittadini di sesso femminile possono accedere agli uffici pubblici, previa valutazione del Capo del Governo.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito cameratesco della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di volontarietà.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Governo e di osservarne le decisioni. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento al Capo del Governo.

Art. 55. ...

* Redazione "L'incontro"

